



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia ~~Bari~~ ~~Canosa~~ ~~Trani~~

3 ottobre 2014

Ai Sigg. ri Dirigenti:

I Settore - Dr. Samuele Pontino

II Settore e V Settore (ad interim) - Dr. Giuseppe Di Biase

III Settore - Ing. Giuseppe Limongelli

IV Settore - Ing. Sabino Germinario

LL. Sedi

e p. c. Al Sig. Sindaco
Sede

Ai componenti il Collegio dei Revisori:

Dott. Giuseppe Laurino

laurino.g@odcecfoggiapec.it

Dott. Mario Massaro

mario.massaro@pec.it

Dott. Salvatore Baldassarre

sbaldassarre@legalmail.it

Oggetto: Art. 194 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. **Comunicazione notizie.**

Nell' esercizio della funzione di coordinamento dell'attività dei dirigenti, ai sensi dell'art.97, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 e quale utile contributo per l'assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza nella materia di cui all'oggetto, in allegato alla presente si trasmette copia della recente Sentenza n.2458/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, relativa al mancato riconoscimento come debito fuori bilancio di compensi dovuti per prestazioni professionali, per insussistenza dei presupposti di legge.


Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul rigore dell'istruttoria da effettuare in casi simili, atteso che la mancanza di copertura finanziaria al momento di conferimento dell'incarico, comporta la nullità del provvedimento e di quelli ad esso collegati, sul presupposto che il creditore deve vantare, per consentire di attivare il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, l'esistenza di un titolo valido ed efficace.

U
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Comune di Canosa di Puglia
Protocollo N.0032342/2014 del 03/10/2014

Di interesse risulta anche il richiamo ad univoca giurisprudenza circa la non configurabilità del procedimento di riconoscimento debito fuori bilancio come sostitutivo di una obbligazione validamente sorta; a tale proposito, si allega anche copia della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n.8953/2009, che cita consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sulla improponibilità nei confronti dell'ente dell'azione di indebito arricchimento, in difetto del requisito della sussidiarietà, quando sia esperibile altra azione nei confronti di soggetti diversi dall'arricchito.

Tanto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Il Segretario Generale
Oreste Dr. ssa Maria Teresa



RICONOSCIMENTO
D.F.B. - PRESUPPOSTI

N. 02458/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 825 del 2014, proposto da Baldo Progetti Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Santi Pappalardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto, n. 200;

contro

Comune di Valguarnera, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Patelmo, con domicilio presso la segreteria del Tar, via Milano 42/a;

per l'accertamento

del silenzio serbato dal Comune di Valguarnera sull'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del D.lgs 267/2000, del debito fuori bilancio per la corresponsione di compensi dovuti per prestazioni professionali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valguarnera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Baldo Progetti Engineering s.r.l., con il ricorso in epigrafe, espone di essere creditrice del Comune di Valguarnera della somma complessiva di € 163.584,24, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale (progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione urbana di via Matteotti, via Garibaldi, via S.Elena e Quartiere Mercato, priorità di settore N.1 - priorità generale N.4) svolta da alcuni professionisti in favore del Comune medesimo e di avere ottenuto per il suddetto importo dal Tribunale di Enna il decreto ingiuntivo n. 26/2007.

Il suindicato decreto è stato opposto dal Comune resistente e, all'esito del giudizio di cognizione venutosi ad instaurare, il Tribunale di Enna, con sentenza annotata al n. 185/2011, ha statuito che "il provvedimento di conferimento dell'incarico in parola sarebbe stato nullo per mancanza di copertura finanziaria e, di riflesso, la nullità avrebbe reso tale anche il disciplinare stipulato tra le parti".

Avverso la suddetta sentenza, la società odierna ricorrente ha proposto appello, ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta.

Con atto stragiudiziale, notificato in data 30 settembre 2013, la Baldo Progetti Engineering s.r.l. ha invitato il Comune di Valguarnera a provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio afferente al

pagamento dei compensi dovuti in dipendenza delle prestazioni professionali rese, invocando la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000.

A fronte di tale richiesta il Sindaco del predetto Comune, con nota n. 356 del 6 dicembre 2013, ha negato la possibilità per l'amministrazione di dare corso all'intimazione ricevuta.

Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente, sul presupposto che l'inerzia del Comune non potesse ritenersi superata dalla citata nota sindacale, ha chiesto la declaratoria della illegittimità del silenzio formatosi sulla predetta istanza e, conseguentemente, dell'obbligo dell'amministrazione intimata di determinarsi sull'istanza medesima, assegnando un termine per il relativo adempimento, con contestuale nomina di un commissario *ad acta* per l'ipotesi di sua perdurante inerzia oltre il termine assegnato.

Il Comune resistente si è costituito in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del G.A., l'improponibilità dell'azione ex art. 117 c.p.a. per contemporanea litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., l'infondatezza in fatto della pretesa azionata, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di presupposti di cui agli artt. 117 e 31 c.p.a.

Alla pubblica udienza del 9 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene preliminarmente di dovere formulare alcune considerazioni in ordine al *thema decidendum* tenuto conto sia delle doglianze dalla parte ricorrente che delle eccezioni, anche di rito, formulate da quella resistente.

Posto infatti l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui il rimedio del silenzio inadempimento non configura una giurisdizione esclusiva o per materia del giudice amministrativo e non è quindi

esperibile nel caso in cui esso è privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale (si veda, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, sentenza 30 settembre 2013 n. 4835), non appare superfluo osservare che la fattispecie descritta dall'art. 194 del D.lgs. 267 del 2000 costituisce un istituto pubblicistico che impone al Comune, previo svolgimento di un'attività istruttoria, di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore (ancorché in violazione formale delle norme di contabilità).

Trattasi di un procedimento amministrativo che presuppone un'attività istruttoria da parte del responsabile del settore formalizzata in una relazione che contenga i riferimenti della situazione debitoria dell'ente da riconoscere eventualmente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267 del 2000, la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'Ente di servizi acquisiti nell'ambito dell'espletamento di servizi di competenza.

Nel caso di specie, non è in discussione, come sostenuto dalla difesa del Comune resistente, la spettanza (o meno) dei compensi professionali reclamati dalla società ricorrente (il che comporterebbe la devoluzione della presente controversia alla giurisdizione dell'A.G.O.), quanto la legittimità (o meno) del rifiuto dell'amministrazione comunale di azionare il peculiare procedimento previsto dall'art. 194 del D.lgs. 267 del 2000; il che induce a respingere le preliminari eccezioni formulate dalla difesa comunale di difetto di giurisdizione e di improponibilità dell'azione ex art. 117 c.p.a. per contemporanea litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., non essendovi coincidenza alcuna tra le questioni sottoposte all'esame di questo Tribunale e quelle già scrutinate in sede civile.

Passando ad esaminare nel merito la domanda di parte ricorrente, se ne rileva l'infondatezza per le ragioni che seguono.

Il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, di cui all'art. 194 del TUEL, presuppone che il creditore possa vantare, a fondamento della propria pretesa, l'esistenza di un titolo valido ed efficace.

La giurisprudenza sul punto è univoca essendo pacifico che detto procedimento "rispondendo all'interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell'ente, è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile dell'ente locale e non può sopperire alla mancanza di un'obbligazione validamente sorta" (cfr. Cons. Stato Sez. V, 29-12-2009, n. 8953).

Orbene, nella fattispecie sottoposta all'esame di questo Tribunale, difetta proprio il presupposto dato dall'esistenza in capo ai professionisti di un valido ed efficace titolo fonte di obbligazioni per il Comune intimato.

Non è controverso, infatti, che, come esposto nelle premesse in fatto, il Tribunale di Enna (con sentenza n. 185/2011) ha statuito che *"il provvedimento di conferimento dell'incarico sarebbe stato nullo per mancanza di copertura finanziaria e, di riflesso, la nullità avrebbe reso tale anche il disciplinare stipulato tra le parti"*.

Ne consegue che, poiché l'esistenza del credito di cui parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento fuori bilancio era, al momento di proposizione dell'istanza ex art. 194 del D.lgs. 267/00 dalla stessa formulata, *sub iudice*, stante l'impugnazione della citata sentenza del Tribunale di Enna, in maniera legittima il Comune di Valguarnera, lungi dal rimanere inerte alla suddetta istanza, con la nota sindacale del 6 dicembre 2013, l'ha respinta per insussistenza dei presupposti di

legge.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Francesco Mulieri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 08953/2009 REG.DEC.
N. 00712/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 712 del 2009, proposto da:
Comune di Faeto, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Grasso, con
domicilio eletto presso l'avv. Maria Saracino in Roma, via Appia
Nuova N. 251;

contro

Margiotta Angelo, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Vernola,
Massimo Vernola, con domicilio eletto presso l'avv. Carlo Pandiscia in
Roma, via dei Prefetti, 17;

per la riforma

della sentenza del TAR PUGLIA- BARI : SEZIONE III n.
02343/2008, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO
DEBITO FUORI BILANCIO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2009 il cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Saracino, per delega dell'avv. Grasso, e Notarnicola, per delega dell'avv. Vernola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Nel 1988 il Comune di Faeto incaricava informalmente dell'esecuzione delle opere di ammodernamento del Rifugio-ristoro sito nel bosco di Faeto l'impresa Margiotta. Successivamente alla realizzazione delle opere, il Comune, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 21.3.1990, approvato il progetto generale suddiviso in due stralci, affidava i lavori del primo stralcio allo stesso Margiotta e provvedeva al relativo pagamento. Tale procedura non veniva invece seguita per il pagamento del secondo stralcio, sicchè l'impresa proponeva azione per l'inadempimento contrattuale e, in subordine, di indebito arricchimento dinanzi al Tribunale di Lucera. Il Tribunale, in accoglimento della subordinata, riconosceva a titolo di indennizzo per indebito arricchimento l'importo di £ 570.535.413, ma la decisione veniva riformata dalla Corte d'Appello che, con sentenza n. 903/2006, dichiarava inammissibile l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. atteso il suo carattere di sussidiarietà rispetto all'azione prevista dall'art.23 D.L. n. 66/89 conv in L n. 114/89 (dapprima riprodotto dall'art. 35 D.Lgs n. 77 del 1995 e poi sostituito dall'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000) nei confronti degli amministratori e dei funzionari degli enti territoriali per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità.

Nelle more del giudizio di impugnazione per cassazione, il Margiotta proponeva istanza al Comune in data 9 maggio 2007 tendente ad attivare il procedimento amministrativo per il riconoscimento del

debito fuori bilancio in relazione ai lavori eseguiti, sul presupposto della loro utilità per l'ente, in base a quanto previsto dall'art.194 c,1 lett.e) d.lgs. n.267/2000.

Sul diniego opposto dal Comune ,richiamando la decisione della Corte d'Appello di Bari sfavorevole all'istante, il Margiotta ha proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia Sez. di Bari , che con la sentenza n. 2343 /2008 ha annullato la nota n. 3076 del 22.7.2007 a firma del Sindaco, affermando la totale autonomia tra il procedimento di riconoscimento di debito extra bilancio e l'azione di indebito arricchimento ed accogliendo i motivi di incompetenza del Sindaco a decidere sull'istanza dell'interessato, richiedendo la norma di settore la delibera consiliare, e di carenza di motivazione ed erroneità dei presupposti.

Il Comune affida l'impugnazione ai seguenti motivi:

- non sussisterebbe il riconosciuto vizio di incompetenza, atteso che la nota costituirebbe un atto prodromico e non conclusivo del procedimento, adottato in sede tecnica ai fini di escludere l'inserimento del punto all'ordine del giorno del Consiglio, mancando l'accertamento e la dimostrazione dell'utilità e dell'arricchimento richiesti dall'art. 194;
- il richiamo alla sentenza della Corte d'Appello , impugnata con ricorso per cassazione, non avrebbe valore di motivazione ob relationem ma come riferimento ad un elemento ostativo alla sottoposizione del riconoscimento del debito al Consiglio Comunale data la pendenza del contenzioso civile volto ad accertare i presupposti (utilità ed arricchimento per l'ente) per il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Resiste il Margiotta che si oppone alla considerazione dell'atto come

endoprocedimentale, essendo indirizzato alla parte istante e contenendo una decisione sull'istanza ("non è possibile procedere al riconoscimento....") , ribadendo che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere all'istruttoria e che la causa pendente in sede civile è del tutto autonoma rispetto all'istanza diretta al Comune di valutare l'utilità e il contestuale arricchimento a seguito delle opere eseguite in carenza di un impegno di spesa, utilità peraltro dimostrata dall'incameramento del contributo regionale per la realizzazione di quelle opere.

In prossimità dell'udienza la parte resistente ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione della propria posizione difensiva.

All'udienza del 23 ottobre la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In pendenza dell'azione civile volta ad ottenere il riconoscimento dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. del Comune di Faeto per le opere realizzate dalla propria impresa a seguito di un incarico informale, in carenza di un contratto, l'interessato ha proposto parallelamente istanza ai fini dell'attivazione del procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) d.lgs. n.267/2000, previsto per l'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191 (obblighi consistenti nell'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e nell'attestazione di copertura finanziaria; nel riferimento al capitolo di bilancio per le spese in economia; nella regolarizzazione entro trenta giorni delle spese per lavori pubblici di somma urgenza), assumendo come dimostrata la "pubblica utilità", per essere stati i lavori realizzati nell'ambito di un progetto autorizzato e per essere stata disposta l'utilizzazione

dell'opera da parte dell'ente.

Il Comune , con nota a firma del tecnico comunale e del Sindaco oggetto di impugnazione, ha respinto l'istanza sul rilievo che la ricostruzione dei fatti operata dall'istante era errata e che non era possibile procedere al riconoscimento in base a quanto affermato nella sentenza della Corte d'Appello di Bari, dichiarando di restare in attesa dell'esito del giudizio per eventuali atti inerenti e conseguenti . Va detto che con tale pronuncia , in riforma della sentenza di primo grado, la domanda del Margiotta è stata dichiarata inammissibile attesa la sua sussidiarietà rispetto all'azione esperibile dall'interessato nei confronti degli amministratori e funzionari del Comune e che avverso di essa pende ricorso per cassazione.

Il TAR ha accolto il ricorso del Margiotta annullando detto diniego per incompetenza del Sindaco in ordine ad una decisione (iscrizione di debito fuori bilancio) che per legge compete al Consiglio Comunale e per carenza di motivazione, sul presupposto principale dell'autonomia tra i due procedimenti.

I due motivi di ricorso, attesa la stretta connessione, possono essere trattati unitariamente.

Essi sono fondati nei termini che seguono.

Occorre premettere che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. Sez. I 2.4.09 n. 8044; 26.3.2009, n.7298) il riconoscimento da parte dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 24 DL 2.3.1989 n. 66 consente di sanare gli impegni di spesa assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo circa la disciplina applicabile alla stipula dei contratti della pubblica amministrazione, né introduce sanatoria di contratti nulli o annullabili

per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam.

Ne discende che il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all'interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell'ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta. Al contrario, è il diritto, quando controverso oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, a costituire il presupposto per l'iscrizione fuori bilancio (CdS Sez. V, n. 7751/2004).

Ciò è peraltro dimostrato dalla circostanza, riferita nel controricorso dell'appellato, che proprio allo scopo di permettere la sanatoria contabile il Comune di Faeto si procurò un "valido titolo" in relazione ai lavori del 1° stralcio onde poter corrispondere all'impresa Margiotta la somma dovuta, indicando – posteriormente alla realizzazione delle opere- una trattativa privata e concludendo il relativo contratto rep. n. 434 del 22.6.1990.

Le vicende normative che hanno interessato la materia del rapporto obbligatorio sorto a seguito della esecuzione di lavori, servizi o forniture in spregio alla procedure di contabilità ed alle norme sulla copertura finanziaria, creando una frattura tra l'ente ed i funzionari od amministratori agenti (art. 23 D.L. 2.3.1989 n.66 conv. in L. 2.4.1989, n. 144, art.37 D.Lgs 25.2.1995, n. 77 sostituito dall'art.5 D.Lgs. 15.9.1997,n. 342, refluito nell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) e provocando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (di recente, Cass. Sez. I, n.25439 / 2007; n. 11854/2007;Sez.III, n.13337/2004) sulla improponibilità nei confronti dell'ente dell'azione di indebito arricchimento in difetto del requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.)

quando sia esperibile altra azione nei confronti di soggetti diversi dall'arricchito, non influiscono, secondo il Collegio, in ordine al punto centrale della controversia consistente nella mancanza di accertamento dell'utilità dell'opera realizzata e dell'arricchimento per l'ente, sul quale il Comune si è limitato a richiamare la sentenza, sfavorevole all'interessato, della Corte d'Appello di Bari ed in ordine al quale il TAR ha invece riconosciuto un obbligo per l'amministrazione, attraverso l'organo consiliare, di pronunciarsi motivatamente, dichiarando così l'illegittimità del diniego.

La chiara portata dell'art. 194, comma 1, lett.e) non permette, invero, di superare la necessità di un accertamento e di una dimostrazione dell'utilità e dell'arricchimento, presupposto per il riconoscimento fuori bilancio, a fronte del quale il privato vanta una posizione di diritto soggettivo azionabile secondo gli schemi civilistici. Né può configurarsi un obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi rispetto a tale pretesa sostanziale, sottostante la richiesta di avvio di procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio, in pendenza di un contenzioso già azionato in sede civile diretto all'accertamento della fondatezza della medesima pretesa, del cui esito la stessa amministrazione ha dichiarato di restare in attesa.

Non può quindi considerarsi carente di motivazione o viziato per erroneità dei presupposti l'atto con cui l'amministrazione abbia respinto la richiesta di attivazione del procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, di rilevanza meramente contabile, fino a che non intervenga l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento, nella specie connesso alla definizione del contenzioso pendente dinanzi al giudice ordinario.

Né la motivazione del TAR può essere condivisa sotto il profilo del

subentro della disposizione di cui all'art. 194 rispetto all'instaurazione del giudizio civile. L'art. 194, invero, che riproduce, per la parte che qui interessa, l'art. 37 comma 1, lett.e) del d. lgs. n. 77 del 1995 come sostituito dall'art. 5 D.Lgs. n.342 del 1997, peraltro applicabile a fattispecie di acquisizioni avvenute anteriormente alla sua entrata in vigore (Corte Cost. ord. 11.7.2000, n. 266) , non allevia, ma anzi impone sul piano sostanziale l'accertamento e la dimostrazione dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente, nulla mutando in ordine alla qualificazione della relativa posizione di diritto soggettivo del privato ad ottenere il relativo indennizzo.

Così ricostruito il provvedimento come diniego di attivazione del procedimento di riconoscimento del debito in pendenza del contenzioso azionato dallo stesso Margiotta sull'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento, risulta fondato anche il motivo di appello avverso la dichiarata incompetenza del tecnico comunale e del Sindaco del Comune, deputati – come d'altra parte il Margiotta stesso aveva ritenuto a loro indirizzando la richiesta- ad attivare presso il competente Consiglio Comunale il procedimento di riconoscimento del debito extra bilancio.

L'appello deve essere pertanto accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato , liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , sezione Quinta, accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado respinge l'originario ricorso.

Pone a carico della parte appellata le spese del doppio grado di

giudizio che liquida in euro 2.000,00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Aniello Cerreto, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

